




CITTA' DI ASTI

**PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16  
in data 30/04/2024**

PROSPETTO DELLE PRESENZE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Maurizio RASERO	SINDACO	SI
Stefania MORRA	ASSESSORE	SI
Giovanni BOCCIA	ASSESSORE	SI
Mario BOVINO	ASSESSORE	SI
Loretta BOLOGNA	ASSESSORE	SI
Luigi GIACOMINI	ASSESSORE	SI
Riccardo ORIGLIA	ASSESSORE	SI
Paride CANDELARESI	ASSESSORE	SI
Eleonora ZOLLO	ASSESSORE	SI
Monica AMASIO	ASSESSORE	SI



OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000

Visto l'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000 e s.m ed i.;

Vista la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 137/2024, notificata al Comune il 05.04.2024 per la decorrenza del termine di cui all'art. 14, comma 1, D.L. 31.12.1996, n. 669, conv. con L. 28.02.1997, n. 30, che vieta ai creditori di notificare l'atto di precetto e di procedere ad esecuzione forzata prima del decorso del termine assegnato alla pubblica amministrazione per completare le procedure di adempimento a provvedimenti giurisdizionali (centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo);

Preso atto che con tale sentenza la Corte d'Appello di Torino ha determinato l'indennità di espropriazione in favore dei ricorrenti in riassunzione, in solido, e a carico del Comune di Asti, in € 1.694.107,00, condannando di conseguenza l'Ente a:

- depositare presso la Sezione Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex Cassa Depositi e Prestiti) la differenza tra il predetto ammontare e l'indennità già depositata, oltre agli interessi legali dal 23.11.1992 al saldo sulla somma differenziale;
- corrispondere ai ricorrenti in riassunzione, in solido, l'indennità di occupazione di € 74.258,36, oltre agli interessi legali dal 23.11.1992 al saldo;
- rimborsare ai ricorrenti in riassunzione, in solido, le spese processuali, che liquida:
  - o per il primo giudizio avanti alla Corte d'Appello di Torino (r.g. 1935/1994) in € 3.709,00 per fase di studio, € 2.157,00 per fase introduttiva, € 4.969,00 per fase istruttoria, € 6.167,00 per fase decisionale, per totali € 17.002,00 per compensi; oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
  - o per il primo giudizio di cassazione (r.g. 15706/2012) in € 4.192,00 per fase di studio, € 2.755,00 per fase introduttiva, € 2.157,00 per fase decisionale, per totali € 9.104,00 per compensi; oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
  - o per il primo giudizio di rinvio avanti alla Corte d'Appello di Torino (r.g. 1050/2014) in € 3.709,00 per fase di studio, € 2.157,00 per fase introduttiva, € 4.969,00 per fase istruttoria, € 6.167,00 per fase decisionale, per totali € 17.002,00 per compensi; oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
  - o per il secondo giudizio di cassazione (r.g. 5940/2016) in € 4.192,00 per fase di studio, € 2.755,00 per fase introduttiva, € 2.157,00 per fase decisionale, per totali € 9.104,00 per compensi; oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
  - o per il presente giudizio di rinvio in € 3.709,00 per fase di studio, € 2.157,00 per fase introduttiva, nulla per fase istruttoria non svolta, € 6.167,00 per fase decisionale, per totali € 12.033,00 per compensi; oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta.
- pagare le spese della prima consulenza tecnica d'ufficio e del successivo supplemento, come liquidate con separati provvedimenti nei rispettivi giudizi;

Evidenziato che questa sentenza è l'ultima pronuncia in un annoso contenzioso di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione nell'ambito di una procedura di espropriazione di

terreni per la realizzazione di un Piano di Edilizia Economia e Popolare; contenzioso che era già iniziato con l'opposizione ai decreti di esproprio e si è poi trascinato con alterne vicende giudiziarie; infatti, la sentenza in oggetto è stata pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino nel giudizio r.g. 907/2022 riassunto su rinvio della Suprema Corte di Cassazione disposto con ordinanza n. 26583 del 30.09.2021 su ricorso r.g. 5940/2016 della controparte e contestuale ricorso del Comune di Asti avverso la precedente sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1504/2015 (r.g. 1050/2014), depositata il 04.08.2015, a sua volta pronunciata in sede di un primo rinvio dopo la cassazione della pregressa decisione della Corte d'Appello n. 1820/2011 (r.g. 1935/1994), pronunciata con ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 3701/2014 (r.g. 15706/2012);

Evidenziato inoltre che il Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 26.04.2016 aveva già riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1504/2015 per l'importo per complessivi € 514.624,61 in conto capitale e € 434.907,60 in conto interessi mediante l'applicazione di quota accantonata nell'avanzo di amministrazione, e pertanto:

- si sono depositati presso la Sezione Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex Cassa Depositi e Prestiti) € 211.341,12, pari alla differenza tra l'indennità determinata dal Comune nel 1992 (€ 456.500,48) e quella stabilita con tale sentenza (€ 667.841,60), oltre interessi legali calcolati dal 12.11.1992 al 31.05.2016 pari a € 192.282,21;
- si è corrisposta agli interessati l'indennità di occupazione per la somma indicata in sentenza con gli interessi legali per un totale di € 322.220,55, somma versata in data 01.03.2018 dal Tesoriere dell'Ente a seguito di pignoramento presso terzi delle controparti n. 2017-030775 per un importo di € 278.267,34 per indennità di occupazione, oltre interessi;

Dato atto che, quanto al calcolo dell'indennità di occupazione effettuato dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 1504/2015, il Comune aveva però a suo tempo impugnato tale pronuncia, proponendo a sua volta ricorso alla Corte di Cassazione e con la sentenza della Corte d'Appello di Torino in riassunzione n. 137/2024 la predetta indennità è stata rideterminata nella minor somma di € 74.258,36, oltre agli interessi legali dal 23.11.1992 al saldo, come più sopra già riportato; con la conseguenza che la differenza versata in più dal Comune deve essere conteggiata in detrazione, con gli interessi legali dal versamento, per il calcolo di quanto effettivamente dovuto alle controparti;

Fatto però rilevare che la Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 137/2024 è incorsa in un vizio di omessa pronuncia sulla domanda del Comune di restituzione di quanto pagato in eccesso per l'indennità di occupazione e pertanto tale parte della sentenza dovrebbe essere contestata mediante proposizione di ricorso per cassazione, fatta salva la disponibilità delle controparti a riconoscere stragiudizialmente l'avvenuto pagamento da parte di questo Ente dell'indennità di occupazione in misura superiore al dovuto;

Considerato inoltre che la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 137/2024 passa in giudicato il 14.05.2024, decorso il termine di sessanta giorni per l'impugnazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, decorrente dal 15.03.2024, data di notifica della sentenza al difensore esterno dell'Ente in questo contenzioso;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 282 c.p.c. le sentenze sono provvisoriamente esecutive;

Ritenuto pertanto necessario, anche per contenere il decorso degli interessi legali, adempiere alla predetta sentenza, senza che questo atto possa valere come acquiescenza da parte del Comune di

Asti alla sentenza in oggetto, il quale si riserva di impugnarla qualora, sentito il proprio difensore in questo contenzioso, ricorressero ulteriori motivi, oltre a quanto già rilevato poc'anzi;

Dato atto pertanto che, in esito alla predetta decisione della Corte d'Appello di Torino n. 137/2024, il Comune di Asti è tenuto a corrispondere alle controparti le seguenti somme, con riserva di rivalsa qualora all'esito di una eventuale impugnazione risultassero anche solo in parte non dovute:

<b>Importi in euro derivanti da sentenza Corte Appello di Torino n. 137/2024</b>	
<b>Indennità complessiva di esproprio determinata da Corte Appello di Torino con sentenza 137/2024</b>	<b>1.694.107,00</b>
da detrarre quota capitale già versata nel 1992 (stima d'esproprio) pari a	456.500,48
Da detrarre quota capitale ulteriormente versata nel 2016 (sentenza Corte App. Torino n. 1504/2015) pari a	211.341,12
<b>quota residua dovuta per indennità di esproprio su cui calcolare interessi legali</b>	<b>1.026.265,40</b>
interessi su indennità di esproprio dal 23/11/1992 al 31/05/2024	1.019.584,83
<b>Indennità di occupazione temporanea determinata da Corte Appello di Torino con sentenza 137/2024</b>	<b>74.258,36</b>
quota capitale già versata nel 2018 a seguito pignoramento	278.267,34
maggior quota indennità di occupazione pagata e da restituire al Comune	-204.008,98
<b>interessi su indennità di occupazione pagati nel 2018</b>	<b>43.953,21</b>
interessi su indennità di occupazione rideterminata (periodo 23/11/1992-31/05/2024)	73.774,97

quota interessi ancora dovuti a controparte	29.821,76
--	-----------

Evidenziato in particolare che le somme riportate nel riepilogo suindicato considerano quelle versate in più dal Comune in base all'errata quantificazione dell'indennità di occupazione contenuta nella sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1504/2015, oggetto del precedente riconoscimento di debito fuori bilancio con la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 26.04.2016, fermo restando che tali somme potrebbero essere oggetto di compensazione o ripetizione a carico delle controparti per quanto già esposto;

Fatto rilevare pertanto che l'importo massimo del debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000 è pari a € 2.183.270,82 così suddiviso:

- per quota capitale € 1.026.265,40
- per quota interessi € 1.049.406,59
- per spese legali € 107.598,83, comprensive di rimborso forfettario spese generali al 15%, di contributo unificato e marche per anticipazione forfettaria, IVA, CPA e rimborso spese di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) incluso il suo supplemento;

Evidenziato che il suddetto debito fuori bilancio trova copertura mediante l'applicazione dell'accantonamento Fondo rischi legali e dell'avanzo di amministrazione disponibile;

Ricordato che il presente provvedimento nel dovuto rispetto dell'art 23, comma 5 della Legge n. 289 del 27/12/2002 sarà trasmesso alla competente Procura della Corte dei Conti e all'Organo di Revisione economica finanziaria;

Visti gli articoli 42 e 194 del Decreto Legislativo 267/00 e s.m. ed i;

Visti inoltre i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i, dal Dirigente del Settore Affari istituzionali e Legali e dal Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio, Tributi e Servizi Demografici sotto il profilo di regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio, Tributi e Servizi Demografici sotto il profilo di regolarità contabile;

Con riserva di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n. 6, del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per la necessità di procedere tempestivamente al versamento delle somme definite entro il 31/05 c.a ;

Su proposta del Sindaco Maurizio Rasero;

LA GIUNTA, a voti favorevoli espressi all'unanimità, formula seguente proposta:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

1) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per € 2.183.270,82 così suddiviso

- per quota capitale € 1.026.265,40
- per quota interessi € 1.049.406,59
- per spese legali € 107.598,83

sulla base della sentenza allegata alla presente quale parte integrante del provvedimento (Allegato A);

2) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei conti e all'Organo di Revisione economica finanziaria.

Infine, per la motivazione di cui in premessa, dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134.4 D.Lgs. 267 del 18/8/2000.